



STATUTO

Titolo I - COSTITUZIONE - DURATA - FINALITÀ - RISORSE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

L'Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti (d'ora in avanti EFASCE) nasce nel 1907, ispirandosi ai principi cristiani, come Segretariato di Emigrazione per la tutela dei lavoratori espatriati nei paesi europei dai distretti di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

L'EFASCE assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, di tipo privatistico, non ha fini di lucro, ha durata illimitata e ha sede nel Comune di Pordenone.

Il trasferimento della sede comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'EFASCE è qualificata dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale Ente con funzione di interesse regionale (art. 10 della LR 7/2002 e Regolamento emanato con D.P.Reg. 22 marzo 2011, n. 61/Pres.).

Con delibera dell'Assemblea dei soci, potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative e sezioni locali, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 2 - Finalità, scopi, strumenti

L'EFASCE si propone di realizzare interventi a favore dei corregionali del Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi FVG), dei loro discendenti e familiari, operanti o che hanno operato nel Mondo o in altre Regioni italiane, nonché di qualsivoglia cittadino interessato al più ampio tema dell'emigrazione dalla propria terra d'origine.

In aderenza alle esigenze dei tempi e a conferma di un fenomeno sempre attuale, un'attenzione particolare è riservata agli emigranti di ultima generazione e ai giovani del territorio regionale.

A questo scopo, l'EFASCE promuove la partecipazione attiva:

- alla vita sociale, culturale, economica e istituzionale delle Comunità di corregionali all'estero e del FVG;

- ai processi di sviluppo dei loro Paesi e del FVG;
- al mantenimento dei legami con la terra d'origine e con i suoi valori.

L'EFASCE:

- a) mira a promuovere, accrescere e consolidare contatti, rapporti, partnership, interscambi, anche economici, tra persone, gruppi, Enti, Associazioni, Imprese e qualsivoglia struttura pubblica o privata operanti nella Madre Patria, in Friuli Venezia Giulia e negli stessi Paesi di emigrazione dei corregionali;
- b) svolge un ruolo attivo nella crescita e nel progresso del Territorio della Destra Tagliamento e della Regione FVG lavorando su quattro ambiti specifici: Sociale, Culturale, Economico e Istituzionale;
- c) persegue anche finalità di rappresentanza degli interessi dei corregionali nei confronti delle autorità internazionali, nazionali, subnazionali, territoriali o comunali. Stipula convenzioni con Agenzie, Istituti, Enti, Federazioni, Ordini, Università o qualsivoglia Organizzazione pubblica o privata utile a perseguire gli scopi dell'Ente;
- d) contribuisce con azioni e progetti allo sviluppo internazionale del territorio regionale;
- e) realizza, cura, favorisce e sostiene, anche con l'utilizzo delle più ampie tecnologie disponibili:
 - attività e progetti culturali, di formazione, sociali, ricreativi, editoriali, di solidarietà, di assistenza, di promozione umana, economici, di cooperazione internazionale, istituzionali;
 - tirocini professionali per giovani e adulti in Italia e all'estero;
 - rientri temporanei per motivi affettivi, di studio e di lavoro, anche attraverso scambi tra famiglie;
 - azioni di supporto al reinserimento nel tessuto locale di persone intenzionate a rientrare in Regione in maniera stabile;
 - costruzioni di reti con le altre Associazioni dell'Emigrazione regionale, nazionale e internazionale.

Inoltre, per realizzare tali obiettivi, l'EFASCE:

- incoraggia la costituzione, il mantenimento e il rinnovamento, nei paesi di residenza dei corregionali, di Segretariati Efasce Territoriali (SET) come previsto nel presente Statuto;
- raccoglie e invia, periodicamente, informazioni aggiornate sulla situazione sociale, culturale, economica e istituzionale dell'Italia, della Regione e dei Comuni d'origine;
- ricerca finanziamenti locali, regionali, nazionali e internazionali, anche avvalendosi di società pubbliche e private.

Art. 3 - Risorse

L'EFASCE attua i fini statutari e provvede alla propria organizzazione con i seguenti mezzi finanziari:

- contribuzioni dei soci;
- contribuzioni ordinarie e straordinarie di Enti pubblici o privati come Stato, Regione, Enti di area vasta, Comuni, organismi esteri, imprese, società, privati cittadini, con la facoltà di accettare elargizioni, lasciti o donazioni;
- finanziamenti italiani, europei o internazionali legati alla partecipazione, in forma singola, in partenariato, d'intesa con altri a bandi o gare pubbliche;
- raccolta fondi straordinarie;
- contributi "una tantum" o permanenti messi a disposizione dallo Stato;
- proventi patrimoniali di pertinenza dell'EFASCE.

Titolo II - SOCI

Art. 4 - Qualifica

Il numero dei soci è illimitato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare, qualora prevista dall'Assemblea dei soci, la quota associativa annuale per l'ammontare deliberato dall'Assemblea stessa e con le modalità stabilite dal Regolamento.

La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

È espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Ente nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 5 - Soci

I soci dell'Ente possono essere:

- a) **Soci ordinari:** persone fisiche che con contribuzioni o con prestazioni di attività di volontariato, collaborano al perseguimento degli scopi statutari e che, qualora prevista, abbiano versato la quota associativa annuale;
- b) **Soci sostenitori:** coloro che oltre alla quota ordinaria, contribuiscono con erogazioni volontarie straordinarie;

- c) **Soci onorari:** nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone che si sono distinte per meriti particolari acquisiti a favore dell'Ente;
- d) **Soci istituzionali:** enti istituzionali, economici, finanziari o di promozione commerciale, culturale e turistica operanti in Friuli Venezia Giulia che, su invito del Consiglio Direttivo, manifestano ufficialmente la volontà di aderire, conferendo rilevanza e prestigio all'attività dell'EFASCE.

I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

Art. 5 bis - Ammissione dei soci

La domanda di iscrizione a socio va rivolta al Presidente e deve contenere la dichiarazione di conoscere e accettare le norme statutarie e di uniformarsi alle decisioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro i successivi 30 (trenta) giorni, informare per iscritto l'interessato comunicando la motivazione dell'esclusione.

L'interessato ha ulteriori 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere all'Assemblea dei soci, che si esprime in modo insindacabile alla prima riunione utile.

Art. 6 - Diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Ente;
- votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati entro 90 giorni dello svolgimento della riunione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista;
- ricevere l'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio consuntivo e di previsione;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel Regolamento.

Gli associati hanno il dovere di:

- versare, qualora prevista, la quota sociale;

- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni e il Regolamento.

I soci, in ragione delle disponibilità personali, per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, si impegnano a prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) **RECESSO**: quando un socio notifica durante l'anno per iscritto la volontà di recedere, con effetto dal giorno dell'accettazione del Consiglio Direttivo;
- b) **DECADENZA**: quando un socio non abbia effettuato il versamento della quota annuale, se prevista, entro i termini stabiliti;
- c) **ESCLUSIONE**: quando un socio è inadempiente ai doveri previsti nel presente statuto e/o il Consiglio Direttivo ha accertato a suo carico il verificarsi di comportamenti pregiudizievoli o contrari agli scopi e alle finalità dell'Ente stabiliti dallo Statuto, oppure abbia arrecato danno morale o materiale all'Ente stesso, ai soci o a terzi.

L'esclusione viene discussa e deliberata in Consiglio Direttivo, dopo aver inviato per iscritto un richiamo formale al socio.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto la delibera di esclusione con motivazione espressa. Il socio escluso può presentare appello motivato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di esclusione all'Assemblea dei soci che, nella prima riunione utile, deciderà in merito in modo insindacabile.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Ente;

- d) **DECESSO**.

Titolo III - ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - Struttura territoriale

L'EFASCE, nel perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, è organizzata nelle seguenti modalità:

- Sede centrale di Pordenone;
- Segretariati Efasce Territoriali (SET) costituiti in Italia fuori dal territorio della "Provincia di Pordenone" e in tutto il Mondo;
- Consulta dei SET.

Art. 8 bis - Sede centrale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Ente opera nella sede sociale, ove è presente anche la struttura tecnica.

L'Ente si avvale delle risorse umane costituite prevalentemente dagli associati volontari attivi e di personale dipendente e/o con rapporto di collaborazione autonoma, necessari allo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto dei limiti di cui all'art. 36 comma 1 del decreto legislativo 117/17.

Ai sensi di legge, volontari attivi e personale sono assicurati.

Art. 9 - Segretariati Efasce Territoriali

La costituzione dei SET è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal Regolamento. I SET:

- agiscono nel rispetto delle finalità dell'Ente, dello Statuto, del Regolamento, in armonia con i programmi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo e attuati nella Sede centrale di Pordenone;
- possono svolgere attività autonome, nel rispetto delle normative vigenti nei propri Paesi di residenza;
- possono costituirsi quali sedi di aggregazione, organismi di collegamento con la sede centrale di Pordenone e tra di loro, luoghi di dibattito e di proposta per la pianificazione degli interventi, per sviluppare specifiche e mirate iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo potendo costituire al loro interno circoli o gruppi.

Il funzionamento dei SET è demandato al Regolamento.

Art. 10 - Consulta dei SET

È istituita la Consulta dei SET il cui funzionamento è demandato al Regolamento.

La Consulta dei SET ha il compito di elaborare proposte, fornire suggerimenti e presentare iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo, al fine di garantire un proficuo e costante rapporto di collaborazione tra gli Organi sociali dell'Ente, le comunità dei corregionali all'estero e al di fuori della "Provincia di Pordenone".

Titolo IV - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

Sono Organi dell'EFASCE:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Ente ed è composta da tutti gli associati di cui al precedente art. 5.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Un'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio:

- per la discussione e l'approvazione della relazione morale riguardante l'attività dell'Ente;
- per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- per determinare l'eventuale quota sociale da versare annualmente per mantenere l'iscrizione a socio.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso personale ai soci contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

L'Assemblea dei soci ordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci e su iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza.

L'Assemblea dei soci straordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso personale ai soci contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

L'avviso di convocazione, sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria, dovrà essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima tramite posta ordinaria, e-mail o anche attraverso la pubblicazione sui canali e pagine web dell'Ente.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Ente;
- determina l'eventuale quota associativa annuale;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione morale;
- approva il bilancio di previsione annuale;
- approva l'eventuale bilancio sociale, se richiesto dalla legge;
- nomina e revoca i consiglieri dell'Ente;
- nomina e revoca, qualora previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in presenza di ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, quando partecipi la maggioranza assoluta dei soci, anche tramite delega, e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci. Per le modifiche statutarie, in seconda convocazione, le delibere sono validamente assunte se risultino presenti almeno 1/6 (un sesto) dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra una convocazione e l'altra dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle Assemblee i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando esclusivamente il modulo allegato all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di una delega. Le modalità di voto per delega, per corrispondenza o in via elettronica, sono definite dal Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai soci. Le deliberazioni riguardanti persone vengono prese con voto segreto.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede mediante votazione segreta, cui partecipano i soci ordinari, sostenitori, onorari e istituzionali iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Inoltre, per le predette nomine, è data facoltà ai presidenti dei SET di esprimere il loro voto secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.

Sono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti.

L'Assemblea dei soci è presieduta, di norma, dal Presidente dell'Ente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente anziano del Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono riassunte in un processo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella riunione successiva.

Art. 16 - Consiglio Direttivo - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da 14 (quattordici) membri eletti/designati come segue:

- 11 (undici) dall'Assemblea tra i soci in regola con le norme statutarie;
- 1 (uno) dal Comune di Pordenone o, se ricostituito dalla legge, dall'Ente Provincia di Pordenone;
- 1 (uno) dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine;
- 1 (uno) dalla Diocesi di Concordia-Pordenone.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall'Ente.

All'atto dell'insediamento, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato esecutivo e il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare, a uno o più dei suoi membri, specifici compiti di ordinaria amministrazione.

Per lo studio e l'approfondimento di argomenti particolari il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti o di commissioni consultive, composte da soci e non soci.

Art. 17 - Consiglio Direttivo - Compiti

Al Consiglio Direttivo competono la gestione generale e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, ad esclusione di quanto riservato per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- autorizza tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa e il rapporto con i dipendenti;
- delibera il programma di attività annuale o pluriennale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei soci e della consulta dei SET;
- determina e persegue il reperimento delle risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità associative;
- stabilisce compiti e limiti del Comitato Esecutivo;

- disciplina l'ammissione dei soci e la loro estromissione al verificarsi di comportamenti pregiudizievoli o contrari agli scopi e alle finalità dell'Ente;
- può revocare con motivazione, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i componenti del Comitato Esecutivo;
- procede all'integrazione del Consiglio e degli altri Organi collegiali in caso di dimissioni o di vacanza per altre cause dei membri eletti dai soci, mediante surroga dei non eletti in ordine di graduatoria;
- predispone e delibera il Regolamento e le relative modifiche;
- approva l'istituzione dei SET;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporre all'Assemblea dei soci nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge;
- dà mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria, almeno 2 (due) volte all'anno.

In seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su invito del Presidente o su istanza sottoscritta da 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere inviato ai consiglieri e ai membri del Collegio Revisori dei conti almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine può essere abbreviato a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere anziano.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:

- i Presidenti onorari;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- i collaboratori o esperti esterni invitati di volta in volta.

Per l'efficacia delle deliberazioni, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le votazioni si fanno a scrutinio palese o, qualora si tratti di questioni concernenti le persone, con voto segreto.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a 3 (tre) sedute consecutive nel corso dell'anno, può essere dichiarato decaduto.

Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere sottoposto ad approvazione, di norma nella seduta successiva.

Art. 19 - Comitato Esecutivo - Composizione

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) membri:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) 2 (due) membri eletti dal Consiglio Direttivo;
- d) Segretario.

Art. 20 - Comitato Esecutivo - Compiti

Il Comitato Esecutivo ha la funzione di sovrintendere alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ente e, in particolare:

- dà esecuzione a compiti e programmi deliberati dal Consiglio Direttivo, entro i limiti di spesa autorizzati;
- sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente;
- coordina e verifica l'attività del personale dipendente.

Art. 20 bis - Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo alla prima seduta di insediamento e

- cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed è sostituito, in caso di assenza, da persona incaricata dal Consiglio Direttivo, fatti salvi i casi previsti dalla legge;
- assicura la corretta tenuta dei Libri sociali;
- cura la corretta attuazione delle delibere degli Organi statutari;
- esegue ogni altro compito demandatogli dagli Organi Statutari dell'Ente.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Ente e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo, e il Comitato Esecutivo e la consulta dei SET;
- dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, in caso di motivata urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

I provvedimenti urgenti del Presidente, unitamente alla loro espressa motivazione scritta,

vengono esaminati obbligatoriamente e, se del caso, ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in assenza di questi, un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre:

- coordina l'attività dell'Ente, mantiene i rapporti con Istituzioni, Enti, Patronati, Associazioni estere, nazionali e regionali operanti nel campo dell'emigrazione;
- presiede la Consulta dei SET;
- dispone dei fondi del "portafoglio del Presidente", entro i limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- sospende per motivi gravi e urgenti i dipendenti colpevoli di inadempienze e convoca, entro 10 (dieci) giorni, il Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 21 bis - Presidenti onorari

L'Assemblea dei soci può conferire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la carica di Presidente onorario a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva o altri significativi ruoli all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili;
- decade in caso di rielezione del Consiglio Direttivo;
- controlla l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti dispone la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla regolare tenuta della contabilità da presentare, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci.

Art. 23 - Libri sociali

L'Ente deve essere dotato dei seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Libro verbali delle Assemblee;
- c) Libro verbali del Consiglio Direttivo.

Su ciascuno dei predetti libri sociali, devono essere tempestivamente riportati i dati concernenti i soci, i verbali degli organi collegiali, nonché tutti gli eventuali ulteriori fatti salienti di interesse generale dell'Ente.

I predetti libri sociali possono essere anche tenuti con modalità telematiche che ne garantiscano l'integrità e la possibilità di consultazione da parte di chi, di volta in volta, ne abbia diritto.

Titolo V - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 24 - Patrimonio ed entrate

Le delibere riguardanti l'acquisto, vendita, permuta di beni immobili o l'assunzione di obbligazioni attive o passive che superino il valore della metà del patrimonio dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato, devono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

È necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci, quando le delibere di cui sopra comportino un impegno economico la cui entità superi i 2/3 (due terzi) del patrimonio dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

In nessun caso possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione agli associati, neanche in modo indiretto e la quota di ciascuno non può essere rivalutata né rimborsata in caso di recesso.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

In caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui alla vigente normativa e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IL 20 APRILE 2023
PRESENTE IL NOTAIO GASPARE GERARDI

